ACCORDO

DI COLLABORAZIONE AL
PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE

"ARTURO COLLANA"

ai sensi dell'ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e dell'ex comma 4, art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

TRA

il **Comitato Regionale Campania Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI (di seguito CR Campania)**, in persona del Presidente prof. Sergio Roncelli, nato a Napoli il 16/02/1945, domiciliato per la carica in Napoli, alla via Alessandro Luongo, 46/e 80127, C.F. 01405170558 – P.IVA 00993181007, giusta delega del Presidente, dott. Giovanni Malagò;

E

La **FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**, con sede in Roma, Viale Tiziano 70 Partita Iva 01383711007, PEC segreteria@pec.fpi.it, nella persona del Presidente pro tempore Flavio D'Ambrosi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FPI suddetta (di seguito "Federazione" o "FPI")

Premesso che:

- Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è Ente pubblico non economico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva e attua le iniziative a livello territoriali per il perseguimento dei suoi fini istituzionali attraverso le sue dirette emanazioni locali.
- Il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.
- Il CR Campania è la diretta espressione del CONI di cui costituisce un'articolazione e ha tra le sue finalità, tra l'altro, quella di promuovere iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive nella Regione in armonia con la politica sportiva del CONI, nonché di collaborare con le Istituzioni Regionali per garantire, prima di tutto, il diritto alla pratica sportiva.
- Le Federazioni sportive nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato e svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

VISTI:

- il Protocollo d'intesa tra l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) e il Comitato Regionale CONI Campania sottoscritto in data 12 maggio 2023 e, in particolare, l'art. 2 tra i cui obiettivi rientrano, tra gli altri, la gestione sportiva del Complesso sportivo Arturo Collana di Napoli (di seguito "Complesso") e l'individuazione delle FSN e DSA che dovranno utilizzare l'impianto;

- l'Accordo tra l'ARUS e il CR Campania sottoscritto in data 13 febbraio 2024 e, in particolare gli artt. 6 e 10, secondo cui il CR Campania si impegna a provvedere a tutte le attività volte ad assicurare l'efficace utilizzo e gestione delle attività sportive e della struttura sportiva per gli obiettivi di cui all'art. 2 su richiamato.
- Il Progetto di gestione del Complesso predisposto dal CR Campania e approvato dalla Cabina di Regia ex art. 4 dell'Accordo.

Alla luce di quanto precede e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge 291/90 e ss. mmi. le Parti:

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Oggetto

Il CR Campania, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva agonistica e amatoriale, nonché l'attività sociale a favore delle fasce più deboli attraverso lo Sport, si impegna a mettere a disposizione della FPI, per n. 3 giorni alla settimana, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, le relative attrezzature e spazi della Palestra C (Pugilato-Federkombat), così come individuati nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente accordo Palestra C (pugilato).
A fronte di tale utilizzo, la Federazione corrisponderà al CR Campania una quota così come disciplinato dal seguente art. 5.

Art. 2 - Durata

Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso, con scadenza il 31/12/2026, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo.
È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del presente atto e/o il subentro da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.
L'eventuale utilizzo dei medesimi locali alla Federazione per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo Accordo.

Art. 3 – Obblighi generali

La Federazione dichiara di aver preso visione dei locali, impianti, attrezzature, terreni di giuoco e relative pertinenze esterne e di averli ritenuti idonei all'uso.
La Federazione si obbliga a conservare e custodire i beni affidatigli con cura e con la massima diligenza e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, obbligandosi a restituirli alla scadenza del presente Accordo integri salvo il normale deterioramento per l'uso. In ogni caso, la Federazione dovrà manlevare e garantire il CONI da qualsiasi pretesa e/o richiesta e/o azione avanzata nei suoi confronti.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente atto la Federazione si impegna a:

a) utilizzare i locali per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività statutarie (così come meglio descritto nella proposta progettuale);
b) manlevare il CONI, per tutte le obbligazioni dirette ed indirette e per i danni a persone e/o cose legati allo svolgimento dell'attività sportiva, all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
c) comunicare gli estremi del proprio responsabile addetto al servizio di custodia e gestione degli impianti sportivi oggetto del presente atto;

d) garantire che le attività sportive siano tenute da tecnici abilitati dalle norme di settore e dall'ordinamento sportivo.
e) a garantire la pulizia dell'impianto sportivo.
f) Osservare le disposizioni in materia di sicurezza secondo le normative vigenti.
g) rendersi disponibile a far utilizzare gli impianti alle Associazione e Società Sportive del territorio regionale iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale utilizzo è necessaria una selezione delle società sportive o delle Discipline sportive associate che avverrà per mezzo di pubblicazione di una manifestazione d'interesse da parte della Federazione, opportunamente pubblicizzata attraverso canali di comunicazione e siti web istituzionali, all'esito della quale e sulla base del possesso dei requisiti di ammissibilità e requisiti valutati sulla base di punteggi attribuiti da una Commissione all'uopo nominata dalla Federazione, sarà stilata la graduatoria di accesso all'utilizzo degli impianti da parte delle SSD/ASD, come di seguito descritto.

Requisiti per ammissibilità per le Federazioni:
a) sede legale in Regione Campania
b) **iscrizione al Registro attività sportive dil. del Dipartimento dello Sport**
c) svolgere regolare attività federale con FSN, DSA

Requisiti con attribuzione di punteggio max 100:

Criteri	Punteggio max
Non assegnatari o gestori di altre strutture	20
Affiliazione in corso con anzianità di almeno 5 anni	10
Attività agonistica regionale e nazionale	10
Attività giovanile	15
Attività master	10
Attività sociale	15
Istruttori e tecnici qualificati	20
Totale	100

Art. 4 - Regole e utilizzo

La Federazione si impegna a rispettare e a far rispettare gli orari di utilizzo della Palestra C Pugilato, secondo le norme e i regolamenti vigenti in materia nonché le disposizioni stabilite dalla Cabina di regia, di cui all'Accordo sottoscritto tra l'ARUS e il CR Campania e il Regolamento per l'uso dell'impianto sportivo, che la Federazione dichiara di bene conoscere e di accettare. Le soste annuali e le interruzioni occasionali di attività saranno concordate con il **CR Coni Campania.**
Nei rimanenti spazi, la Cabina di regia autorizzerà, di volta in volta, l'esposizione di cartelloni pubblicitari riservandosi la possibilità di esercitare direttamente l'attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi o per fini istituzionali.
La Federazione, nella determinazione dei costi a carico del suo **centro federale e per le associazioni e società sportive ad essa affiliati che utilizzeranno l'impianto,** dovrà avere cura di salvaguardare le condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e, per alcune categorie di utenti **e tesserati** (a titolo indicativo bambini, anziani, disabili, scuole), dovrà prevedere importi ridotti o particolarmente vantaggiosi preventivamente autorizzati dalla Cabina di regia.

La Federazione, a norma dell'art. 1804 del Codice civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile e le attrezzature messe a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia e per le quali verrà redatto apposito verbale di consegna.
A pena di nullità, qualunque modifica al presente Accordo dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
Il CR Coni Campania, si riserva il diritto di richiedere, con un adeguato preavviso, l'uso degli spazi

oggetto del presente accordo, per proprie iniziative senza nessun onere o altro. Sul punto la Federazione sin da ora dichiara e garantisce che il consenso non sarà irragionevolmente negato.

Art. 5 - Oneri di partecipazione alla gestione

La Federazione s'impegna a corrispondere a favore del CR Campania un contributo mensile, da corrispondersi anticipatamente entro il cinque di ogni inizio mese, approvato dalla Cabina di regia, pari a € 1000,00 (mille/00).

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del proprietario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma 2 C.C. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese. Per ogni miglioramento al bene non concordato o non autorizzato, le federazioni non possono richiedere alcun rimborso o indennità.

Art. 6 – Risoluzione e Recesso

Il CR Campania si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo qualora;

i locali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 4;

in caso di utilizzo dell'uso temporaneo di alcuni locali, oggetto del presente Accordo, ad altre associazioni o a privati al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o con previsione di un corrispettivo diverso rispetto a quello stabilito dal tariffario concordato e sopra richiamato. In tali ipotesi la risoluzione non richiederà alcun preavviso da parte del CR Campania e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento della avvenuta comunicazione alla Federazione.

La Federazione potrà in ogni caso recedere dal presente Accordo in qualunque momento, con un preavviso di almeno 12 mesi, dandone idonea comunicazione trasmessa via PEC al CR Campania e alla Cabina di regia con richiesta di formale di riconsegna dei locali.

Art. 7 - Restituzione

Al termine della scadenza dell'Accordo o alla data del recesso/risoluzione di cui al precedente articolo, i locali dovranno essere restituiti liberi da beni e persone e integri, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Al momento della restituzione le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla Federazione resteranno acquisite dall'ARUS senza obbligo di compenso.

Art. 8 – Danni

La Federazione si assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose che fossero procurati all'interno dei locali oggetto del presente atto, esonerando il CONI nelle sue diverse articolazioni organizzative, da ogni responsabilità in merito diretta ed indiretta. A tal fine si impegna alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio prima della presa in consegna del bene nonché polizza di responsabilità civile verso terzi per eventi sportivi e polizza incendio, danni da terzi e calamità depositando le stesse presso il CR Campania all'atto della sottoscrizione del presente Accordo.

La Federazione garantisce il CONI CR Campania, contro i danni che a questo e/o a terzi possano derivare da atti e fatti anche di natura illecita, omissivi o commissivi, dolosi o colposi propri o di terzi derivanti dall'area in oggetto e/o connessi dall'uso dell'immobile/locale, da parte la Federazione, in ragione del presente Accordo. La Federazione, inoltre, si impegna a mantenere valide sempre le coperture assicurative che sono la responsabilità civile, incendio, danni da terzi e calamità per eventi sportivi delle quali rilascia copia al CONI CR Campania in fase di sottoscrizione del presente atto, per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 9 - Relazione e piano annuale

Ogni Federazione invierà ogni anno, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente, il progetto annuale di gestione sportiva. Entro il 30 marzo dell'anno successivo ogni Federazione dovrà

presentare al CR CONI Campania la relazione annuale finale di gestione delle attività sportive svolte.

Art. 10 - Controlli

Il CR CONI Campania, si riserva di verificare in ogni momento che l'immobile è stato destinato alla pratica sportiva e che il costo per la fruizione da parte degli utenti non superi quanto stabilito dal precedente articolo.

Il CR CONI Campania, si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nel presente Accordo, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno sempre libero accesso all'impianto con o senza preavviso.

Art. 11 - Tutela dati personali

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e relativa normativa italiana di adeguamento (D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018 e s.m.i.) vigente D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi a ciascuna di esse parti, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti nel presente Accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto, con la firma del presente Accordo le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti dei dati personali nei limiti delle finalità sopracitate.

Art. 12 - Obblighi Di Riservatezza

1. La Federazione si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il CONI e comunque per i cinque anni successivi.
3. La Federazione è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CR Campania può risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che la Federazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CR Campania.

Art. 13 – Anticorruzione

La Federazione prende atto che il CONI ha adottato il proprio PIAO anni 2023-2025 e l'aggiornamento della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del citato PIAO, pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali (coni.it).

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi PIAO, Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante dell'Accordo.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 14 – Utilizzo Dei Marchi

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di utilizzare il marchio dell'altra Parte solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo. Qualsiasi utilizzo ultroneo e/o comunque non consentito, darà facoltà all'altra Parte di risolvere l'Accordo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno patito.

Art. 15 – Rinunzia alla garanzia
La Federazione dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente Accordo e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

Art. 16 - Elezione di domicilio
Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso la sede del CR Campania o presso l'indirizzo comunicato nel presente Accordo in premessa.
In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è posto l'immobile.

Art. 17 – Oneri e Spese
Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 –comma 2 D.P.R. 131/86 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

IL COMITATO REGIONALE
CONI CAMPANIA

ITALIA CONI COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Il Presidente
Prof. Sergio Roncelli

LA FEDERAZIONE

Per espressa approvazione avendoli letti e condivisi degli articoli del presente atto n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15.

IL COMITATO REGIONALE
CONI CAMPANIA

ITALIA CONI COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Il Presidente
Prof. Sergio Roncelli

LA FEDERAZIONE